

fine di adeguare i servizi resi dalla pubblica amministrazione alle esigenze della stessa e degli utenti».

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**17. 5.** (ex 16. 11.) Bonato, Giordano, Rossi.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 2,5 per cento.*

**17. 110.** (ex 16.63) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole 31 dicembre 1997 con le seguenti 31 dicembre 1999.*

*Conseguentemente sostituire le parole: 30 settembre 1999 con le seguenti 31 dicembre 1999.*

**17. 7.** (ex 16.64) Pampo.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 31 dicembre 1997 aggiungere le seguenti: fatta esclusione per gli organici delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, della Guardia di Finanza, delle Guardie penitenziarie e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.*

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

**17. 9.** (ex 16.62) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 1 lettera a) dopo le parole: 31 dicembre 1997 aggiungere le seguenti: ad esclusione dei carabinieri, forze di Polizia, Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e Corpo forestale dello Stato.*

**Segue compensazione del gruppo Misto-CDU.**

**17. 8.** (ex 16.7) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: anni precedenti aggiungere le seguenti: e fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.*

**17. 10.** (ex 16. 41) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sicurezza pubblica inserire le seguenti: vincitori di concorsi.*

**17. 12.** (ex 0. 16. 34. 1) Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nonché la copertura delle aliquote obbligatorie di cui alla legge 17 marzo 1999, n. 68.*

**17. 13.** (ex 16. 3.) Battaglia, Giacco, Lorenzetti, Duca, Caccavari.

*Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali disposizioni non si applicano per le assunzioni di personale delle forze armate e delle forze di polizia, nonché per il corpo dei vigili del fuoco;*

*Conseguentemente, alla lettera b) sopprimere le parole: nonché per le forze armate, le forze di polizia ed il corpo nazionale dei vigili del fuoco.*

*Conseguentemente, all'articolo 61, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -300 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -150 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -100 md;

2001: - 75 md;

2002: - 50 md.

**Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.**

**17. 14.** (ex Tab. A. 163.) Frattini, Di Luca.

*Al comma 1, lettera a) aggiungere, infine, il seguente periodo:*

Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano per il personale appartenente all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

**Segue compensazione n. 3 del gruppo di Forza Italia.**

**17. 15.** (ex 16. 53) Marzano, Armani, Peretti, Alessandro Rubino, Bono, Liotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contento, Leone, di Luca.

*Al comma 1, lettera a) aggiungere alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole:* Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano nei confronti del personale civile dell'amministrazione del Ministero dell'interno di cui alla legge 17 agosto 1999, n. 288.

*Conseguentemente all'articolo 61, alla Tabella A Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2000: -260 miliardi;

2001: -200 miliardi.

**17. 11.** (ex Tab. A. 149.) Deodato, Di Luca.

*Al comma 1) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* la disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle società

per azioni le cui azioni sono interamente possedute dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

**17. 17.** (ex 16. 52.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**17. 18.** (ex 16. 524) Malavenda.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, sopprimere la parola: separatamente.*

**17. 80.** (ex 16. 66.) Pampo, Alemanno, Colucci, Marengo, Polizzi, Lo Presti, Lo Surdo.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole: nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.*

*Conseguentemente all'articolo 61, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 20 del 1994, articolo 4, modificare gli importi come segue:*

2000: - 100.000;

2001: - 180.000;

2002: - 200.000.

**Segue compensazione del gruppo Misto-UDEUR.**

**17. 21.** (ex 16.65) Manzione, Bagliani, Ostilio.

*Al comma 1, lettera b), primo periodo sopprimere le parole nonché per le For-*

ze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

**17. 20.** (ex 16. 65) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 1, lettera b) , primo periodo, sostituire le parole:* nonché per le forze armate, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco *con le seguenti:* ad eccezione delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.**

**17. 19.** (ex Tab. A. 350.) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**17. 23.** (ex 16. 12.) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**17. 22.** (ex 16. 523) Malavenda.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Per consentire lo sviluppo del processo di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione delle riforme amministrative, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri definisce e determina, entro il primo semestre di ciascun anno, il numero delle assunzioni delle amministrazioni di cui trattasi.

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**17. 24.** (ex 16. 13.) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

*Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* In ogni caso devono essere assicurate le esigenze della giustizia ed il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di Polizia.

**Segue compensazione n. 1 del gruppo Misto-Verdi.**

**17. 25.** (ex 16. 44) Scalia.

*Al comma 1, lettera c), terzo periodo, dopo le parole* le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità *aggiungere le seguenti* con particolare riguardo alle procedure di mobilità volontaria e previo espletamento di quanto disposto dall'art 12, comma 1, lettera 1 della legge n. 59 del 1997.

**17. 26.** (ex 16. 67). Pampo, Alemanno, Colucci, Marengo, Polizzi, Lo Presti, Lo Surdo.

*Al comma 1, lettera c) sopprimere l'ultimo periodo.*

**17. 27** (ex 16. 531). Malavenda.

*Al comma 1, lettera c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie, fatta esclusione per l'assunzione, fuori dai limiti e dalle procedure previsti dal presente articolo, in ciascuno degli anni 2000 e 2001, di mille unità di personale ai sensi della lettera c) del comma 1 della legge 17 agosto 1999, n. 288.

**Seguono compensazioni n. 1 e 3 del gruppo Misto-Verdi.**

**17. 28** (ex 16. 46). Cento, Scalia.

*Al comma 1, lettera c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle

assunzioni previste da norme speciali o derogatorie, fatta esclusione per l'assunzione, fuori dai limiti e dalle procedure previsti dal presente articolo, in ciascuno degli anni 2000 e 2001, di mille unità di personale ai sensi della legge 17 agosto 1999, n. 288.

**Segue compensazione del gruppo Misto-Udeur.**

**17. 29.** (ex 16.46) Manzione, Bagliani, Ostillio.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:* fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 288 del 1999, al fine di restituire i poliziotti impegnati in compiti burocratici ai propri compiti d'Istituto.

\* **17. 30** (ex 16. 86). Guarino.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:* fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 288 del 1999, al fine di restituire i poliziotti impegnati in compiti burocratici ai propri compiti d'Istituto.

\* **17. 31** (ex 16. 50). Cento, Scalia.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo* Fermi restando gli obiettivi di riduzione numerica complessiva, è fatta salva la facoltà di assunzione del personale vincitore di concorsi pubblici regolarmente autorizzati, inseriti utilmente in graduatorie pubblicate dopo il 31 dicembre 1998, destinato ad uffici della pubblica amministrazione istituiti con legge posteriore al 1° gennaio 1992, le cui piante organiche risultino scoperte per oltre il 50 per cento alla data di entrata in vigore della presente legge.

**17. 32** (ex 16. 29). Lucidi.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere infine il seguente periodo:* È fatta salva la facoltà di assunzione del personale vincitore di concorsi pubblici regolarmente autorizzati,

inserito utilmente in graduatorie pubblicate dopo il 31 dicembre 1998, destinato ad uffici della pubblica amministrazione istituiti con legge posteriore al 1° gennaio 1992, le cui piante organiche risultino scoperte per oltre il 50 per cento alla data di entrata in vigore della presente legge.,

*Conseguentemente all'articolo 18, comma 1, sostituire le parole:* di una percentuale non inferiore all'1 per cento *con le seguenti:* di una percentuale non inferiore all' 1,03 per cento.

**17. 85.** (ex 16. 43.) Testa, Piscitello.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**17. 34.** (ex 16. 14) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

*Al comma 1 sopprimere la lettera d).*

**17. 33** (ex 16. 522). Malavenda.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**17. 35** (ex 16. 521). Malavenda.

*Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, terzo periodo, sopprimere le parole da e l'impraticabilità fino alla fine del periodo.*

**17. 36** (ex 16. 500). Malavenda.

*Al comma 1, lettera e) capoverso 3-ter, terzo periodo, dopo le parole:* le effettive esigenze di reperimento di nuove soluzioni alternative collegate *aggiungeree le seguenti* sia all'applicazione previsti dai vigenti CCNL che.

**17. 37** (ex 16. 68). Pampo, Alemanno, Colucci, Marengo, Polizzi, Lo Presti, Lo Surdo.

*Al comma 1, lettera e), terzo periodo, sopprimere le parole: e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedere di mobilità e all'adozione di misure di razionalizzazione interna.*

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**17. 38.** (ex 16. 15) Bonato, Giordano, Rossi.

*Al comma 1, lettera e), capoverso, sopprimere il quarto, quinto e sesto periodo.*

**17. 39** (ex 16. 48). Cento, Scalia.

*Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, quarto periodo dopo le parole: sono trasmessi aggiungere le seguenti: per conoscenza.*

**17. 40.** (ex 16. 16) Bonato, Giordano, Cangelmi.

*Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, quarto periodo sopprimere le parole da: e al Ministero del tesoro fino alla fine della lettera.*

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**17. 41.** (ex 16. 17) Bonato, Giordano, Cangelmi.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis) le disposizioni dei commi precedenti non si applicano al personale della giustizia.*

**Seguono compensazioni n. 2 e 3 del gruppo Misto-Verdi.**

**17. 42** (ex 16. 45). Scalia.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**17. 43.** (ex 16. 18) Bonato, Giordano, Rossi.

*Alla lettera f), capoverso 18, primo periodo sostituire le parole da: salvo che fino a Corpo nazionale con le seguenti per le Forze armate, le Forze di polizia salvo il Corpo nazionale.*

**17. 44** (ex 16. 511). Malavenda.

*Al comma 1, lett. f), capoverso 18, primo periodo, dopo le parole: le Forze di polizia aggiungere le seguenti: , gli operatori della polizia penitenziaria.*

**17. 45** (ex 16. 42). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

*Al comma 1, lettera f) capoverso 18, primo periodo, sostituire le parole: inferiore al 50 con le seguenti: superiori al 10.*

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

**17. 46.** (16. 19) Bonato, Giordano, Rossi.

*Al comma 1, lettera f) capoverso 18, primo periodo, sostituire la parola: inferiore con la seguente: maggiore.*

**Segue compensazione del gruppo di Alleanza Nazionale.**

**17. 48** (ex 16. 72). Pampo, Alemanno, Colucci, Marengo, Polizzi, Lo Presti, Lo Surdo.

*Al comma 1, lettera f), capoverso 18, primo periodo, sostituire le parole: al 50 per cento con le seguenti: all'80 per cento.*

**17. 47** (ex 16. 70). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 1, lettera f), capoverso 18, secondo periodo sostituire le parole: al 4 per cento con le seguenti: al 10 per cento.*

**17. 49** (ex 16. 71). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 1, lettera f), terzo periodo, sopprimere le parole: salvo motivate deroghe.*

**17. 50** (ex 16. 73). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 1, capoverso 18 lettera f), terzo periodo sostituire le parole da: esclusivamente fino a quarto periodo: complessiva con le seguenti: con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione significativa,*

**Segue compensazione del gruppo di Alleanza Nazionale.**

**17. 51** (ex 16. 76). Pampo, Alemanno, Colucci, Marengo, Polizzi, Lo Presti, Lo Surdo.

*Al comma 1 alla lettera f) capoverso 18, sopprimere il quarto periodo.*

**17. 52** (ex 16. 509). Malavenda.

*Al comma 1, lettera f), capoverso 18, quarto periodo sostituire le parole: purché ciò non con le seguenti: anche se ciò.*

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**17. 53.** (ex 16. 20) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

*Al comma 1, lettera f), capoverso 18-bis sopprimere le parole: non sanitario.*

**17. 54.** Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**17. 55.** (ex 16. 21) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

*Alla lettera g), capoverso 20-bis, primo periodo, sostituire la parola: reclutamento, con la seguente: assunzioni.*

**17. 56** (ex 16. 514). Malavenda.

*Al comma 1, lettera g), capoverso 20-bis, primo periodo. sopprimere le parole da: adeguandosi ai principi fino alla fine del periodo.*

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**17. 57.** (ex 16. 22) Bonato, Giordano, Rossi.

*Al comma 1, lettera g) capoverso 20-bis, aggiungere in fine, il seguente periodo: Le Pubbliche Amministrazioni che utilizzano o hanno utilizzato personale assunto a tempo determinato ex Legge 29 dicembre 1998 n. 554, non possono indire nuovi concorsi o procedure concorsuali se prima non hanno operato la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato degli aventi titolo in base all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 148 del 20 maggio 1993, così come convertito dalla Legge n. 236 del 19 luglio 1993. Pertanto nei casi in cui sia stato indetto un concorso o procedura concorsuale per quei posti, si prescinde dalla disponibilità di posti in pianta organica ed è requisito sufficiente per la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato ex articolo 4-bis L. 236/93, che l'assunzione degli aventi titolo sia avvenuta anteriormente al 20 maggio 1993. Tale normativa si applica anche a concorsi o procedure concorsuali espletate parzialmente o totalmente. I provvedimenti*

emessi in violazione alle disposizioni di cui la comma precedente sono impugnabili dinanzi al Giudice del Lavoro.

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

**17. 58.** (ex 16. 74). Pampo.

*Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso 20-ter, con il seguente:*

20-ter. Le economie realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 53 comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro«.

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**17. 59.** (ex 16. 23) Bonato, Giordano, Cangiemi.

*Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso 20-ter, con il seguente:*

20-ter. Le economie realizzate dalle amministrazioni conseguenti alla differenza tra le dotazioni organiche e il personale in servizio sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti nazionali di lavoro.

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Verdi.**

**17. 60** (ex 16. 47). Cento, Scalia.

*Al comma 1, lettera g), capoverso 20-ter, primo periodo, sopprimere le parole: ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente.*

**17. 61** (ex 16. 503). Malavenda.

*Al comma 1, lettera g), capoverso 20-ter, secondo periodo, sostituire le parole: percentuale superiore, con le seguenti: percentuale non superiore.*

**17. 62** (ex 16. 536). Malavenda.

*Al comma 1, lettera g), capoverso 20-ter, secondo periodo, sostituire le parole: 0,4, con le seguenti: 0,01.*

**17. 63.** (ex 16. 535.) Malavenda.

*Al comma 1, lettera g), capoverso 20-ter, secondo periodo, sostituire le parole: 0,4, con le seguenti: 0,09.*

**17. 64.** (ex 16. 534.) Malavenda.

*Al comma 1, lettera g), capoverso 20-ter, secondo periodo, sostituire le parole: 0,4, con le seguenti: 0,005.*

**17. 65.** (ex 16. 533.) Malavenda.

*Al comma 1, lettera g), capoverso 20-ter, secondo periodo, sopprimere la parola: annua.*

**17. 66.** (ex 16. 532.) Malavenda.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Le regioni e enti locali, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale indicate nell'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, applicando la disciplina legislativa ivi richiamata, in attesa del relativo completamento da parte dei contratti collettivi nazionali.

**17. 6.** (ex 16. 6.) Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Massimo Grillo.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole la validità della graduatoria dei concorsi aggiungere le seguenti: interni ed esterni.*

**17. 69.** (ex 16. 28.) Carmelo Carrara, Perretti.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole, anche con qualifica dirigenziale aggiungere le seguenti: ivi comprese quelle relative ai concorsi per dirigenti già espletati per titoli di servizio, professionali e di cultura integrati da colloquio.*

**17. 70.** (ex 16. 5.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Massimo Grillo.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e comunque permane fino al 31 dicembre 2000.*

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

**17. 71.** (ex 16. 78.) Pampo, Alemanno, Colucci, Marengo, Polizzi, Lo Presti, Lo Surdo.

*Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: ;sono, invece, valide fino ad esaurimento, anche oltre i termini prima fissati, le graduatorie dei concorsi pubblici per la qualifica dirigenziale del comparto ministeri, già espletati, ove risultino non più di 45 idonei, oltre i vincitori.*

**17. 72.** (ex 16. 77.) Bono, Bocchino.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Per quanto concerne i Ministeri interessati dagli accorpamenti di cui al decreto legislativo 30 Luglio 1999, n. 300 restano valide fino ad esaurimento, anche oltre i termini fissati dal comma precedente, le graduatorie dei concorsi pubblici per la qualifica dirigenziale già espletati.

**17. 75.** (ex 16. 1.) Mammola.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. È fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

**17. 86.** (ex 16. 85.) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Alla legge 23 dicembre 1996 n. 662 è aggiunto il seguente comma:

« 56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.

Non costituisce causa di esclusione dall'iscrizione ai relativi ordini professionali lo stato di dipendente pubblico con rapporto di lavoro a tempo parziale con orario non superiore al cinquanta per cento di quello ordinario ».

**17. 76.** (ex 16. 54.) Leone, Conte.

#### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA**

*All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.000;

2001: — 1.600;

2002: — 2.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.300;

2001: — 1.400;

2002: — 2.500.

Ministero della giustizia: 2000: — 100; 2001: — 100; 2002: — 100.	Ministero del commercio con l'estero: 2000: — 10; 2001: — 10; 2002: — 10.
Ministero degli affari esteri: 2000: — 300; 2001: — 200; 2002: — 200.	Ministero della sanità: 2000: — 100; 2001: — 100; 2002: — 100.
Ministero della pubblica istruzione: 2000: — 500; 2001: — 400; 2002: — 400.	Ministero dei beni e attività culturali: 2000: — 10; 2001: — 10; 2002: — 10.
Ministero dell'interno: 2000: — 150; 2001: — 150; 2002: — 150.	Ministero dell'ambiente: 2000: — 100; 2001: — 100; 2002: — 50.
Ministero dei trasporti e della navigazione: 2000: — 250; 2001: — 300; 2002: — 300.	Ministero dell'università e ricerca scientifica: 2000: — 100; 2001: — 100; 2002: — 100.
Ministero della difesa: 2000: — 50; 2001: — 50; 2002: — 50.	<p><i>All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.</i></p> <p><i>Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.</i></p>
Ministero del lavoro e della previdenza sociale: 2000: — 200; 2001: — 200; 2002: — 200.	<p><i>Aggiungere, in fine, il seguente articolo:</i></p> <p><i>ART. 63 - (Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative) - 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società</i></p>

cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

### **Compensazione n. 1**

*All'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.400;

2001: — 1.300;

2002: — 1.000.

Ministero dei lavori pubblici:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero delle comunicazioni:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: — 500;

2001: — 500;

2002: — 500.

Ministero dell'industria:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

### **Compensazione n. 2**

*All'articolo 61, Tabella A, tutti gli importi, al netto delle regolazioni debitorie, sono ridotti del 50 per cento.*

*Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.*

### **Compensazione n. 3**

#### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE**

*All'articolo 4, sopprimere il comma 2.*

### **Compensazione n. 1**

*Sopprimere l'articolo 13.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

### **Compensazione n. 2**

*All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.*

### **Compensazione n. 3**

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.

#### **Compensazione n. 4**

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.

#### **Compensazione n. 5**

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.

#### **Compensazione n. 6**

All'articolo 24, sopprimere il comma 8. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

#### **Compensazione n. 7**

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

#### **Compensazione n. 8**

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integral-

mente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

#### **Compensazione n. 9**

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno

2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

### Compensazione n. 10

*All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.*

### Compensazione n. 11

## COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

*All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.*

### Compensazione n. 1

*All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;*

*b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».*

### Compensazione n. 2.

*All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.*

### Compensazione n. 3.

*All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -700 miliardi;

2001: -700 miliardi;

2002: -700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: -300 miliardi;

2001: -300 miliardi;

2002: -300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -70 miliardi;

2001: -70 miliardi;

2002: -70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -90 miliardi;

2001: -90 miliardi;

2002: -90 miliardi.

Ministero dell'interno:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

*Totale compensazione:*

2000: -1.510 miliardi;

2001: -1.510 miliardi;

2002: -1.510 miliardi.

**Compensazione n. 4.**

*All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -400 miliardi;

2001: -400 miliardi;

2002: -400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero delle comunicazioni:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

*Tale compensazione:*

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

**Compensazione n. 5.**

*All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:*

*Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:*

*Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):*

*Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):*

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

*Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):*

2000: -85 miliardi;

2001: -85 miliardi;

2002: -85 miliardi.

*Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. - Corte dei conti - cap. 2815):*

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

*Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. - Presidenza del Consiglio dei ministri - capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):*

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

*Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 1930):*

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

*Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. — Fondi di riserva — cap. 4355);*

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

*Ministero degli affari esteri:*

*Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. — Funzionamento — capp. 2150, 2151 ...):*

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

*Ministero dei lavori pubblici:*

*Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. — Sostegno all'accesso alle locazioni abitative — cap. 4201):*

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -2100 miliardi.

*Ministero del commercio con l'estero:*

*Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100):*

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

*Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):*

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

*Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2130):*

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

*Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:*

*Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. — Finanziamento ordinario delle Università statali — cap. 1263):*

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

*Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. — Funzionamento — cap. 1601):*

2000: -5 miliardi;

2001: -5 miliardi;

2002: -5 miliardi.

*Totale compensazione:*

2000: -2.040 miliardi;

2001: -2.040 miliardi;

2002: -2.040 miliardi.

**Compensazione n. 6**

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**ART. 14-bis.**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).*

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

« *h-bis*) le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegata alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

**Compensazione n. 7**

*Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

**ART. 12-bis.**

*(Disposizioni in materia di gas metano).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

**Compensazione n. 8**

*Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:*

**ART. 17-bis.**

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).*

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

**Compensazione n. 9**

*Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:*

**ART. 18-bis.**

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).*

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

**Compensazione n. 10**

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

**ART. 11-bis.**

*(Disposizioni in materia di IVA).*

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al "business class" ».

#### **Compensazione n. 11**

*All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:*

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

#### **Compensazione n. 12**

*All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. — Aree depresse — cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:*

2000: -1.500 miliardi;

2001: -2.000 miliardi;

2002: -2.000 miliardi.

#### **Compensazione n. 13**

*All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

*Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).*

#### **Compensazione n. 14**

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

#### **Compensazione n. 15**

### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-UDEUR**

*All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del 5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decor-*